

sentito il Giudice relatore, delegato all'audizione delle parti e all'istruttoria ex art. 41, comma 6, CCII, riservatosi di riferire al Collegio all'udienza del 02.07.2024, sostituita da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale della società intimata ex art. 49 CCII, sulla base delle risultanze che seguono:

questo Tribunale è competente ex art. 27 CCII, in quanto la sede legale dell'intimata risultante dal registro delle imprese, come da visura camerale aggiornata al 20.05.2024 acquisita ex art. 42 CCII, si trova a Gela, nel suo circondario;

il ricorrente è dotato di legittimazione attiva n.q. di creditore ex art. 37, comma 2, CCII, avendo azionato un credito di euro 53.246,00 oltre interessi e spese processuali, risultante dal decreto ingiuntivo n. 469/2019 del presente Tribunale, dotato di provvisoria esecuzione ex art. 642 c.p.c. (v. all. ricorso);

l'intimata è un imprenditore commerciale, come richiesto dall'art. 121 CCII, trattandosi di una società in accomandita semplice attiva, esercente l'attività di commercio al dettaglio di pesci, crostacei, molluschi, come da visura camerale aggiornata al 20.05.2024 acquisita ex art. 42 CCII;

l'intimata non ha provato il possesso congiunto dei requisiti ex art. 2, comma 1, lett. d), previo rinvio dell'art. 121 CCII, caratterizzanti la cd. impresa minore, come tale non soggetta alla liquidazione giudiziale, in quanto tali soglie congiuntamente richieste dall'art. 2 comma 1, lett. d), CCII, risultano superate, contrariamente a quanto dedotto dall'intimata nella sua memoria di costituzione, già per il solo fatto che, a fronte di un ricorso per liquidazione giudiziale depositato il 15.05.2024, in mancanza di bilanci depositati dall'intimata presso la camera di commercio, come da visura camerale aggiornata al 20.05.2024 acquisita ex art. 42 CCII, dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata dall'intimata nel 2023, relativa al periodo di imposta 2022, acquisita ex art. 42 CCII, risulta che l'intimata ha ricavi pari a euro 416.000,00 circa (v. RG2), come tali superiori alla soglia di euro 200.000,00 ivi prevista;

non ricorre la condizione di cui all'art. 49, comma 5, CCII, ai fini della sottrazione dell'intimata all'apertura della liquidazione giudiziale, già per il solo fatto del debito scaduto e non pagato di euro 53.246,00 oltre interessi e spese processuali, risultante dal decreto ingiuntivo n. 469/2019 del presente Tribunale, dotato di provvisoria esecuzione ex art. 642 c.p.c., azionato dal ricorrente, come tale superiore alla soglia di euro 30.000,00 ivi prevista;

l'intimata è in stato di "insolvenza", definito ex art. 2, comma 1, lett. b), CCII, come "lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni", richiesto dall'art. 121 CCII ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale, come comprovato, in mancanza di bilanci depositati



dall'intimata presso la camera di commercio, come da visura camerale aggiornata al 20.05.2024 acquisita ex art. 42 CCII, sia dalla procedura esecutiva mobiliare presso terzi iscritta al n. 39/2024 R.G.es.mob. presso il presente Tribunale, instaurata dal ricorrente, in cui il terzo pignorato Unicredit s.p.a. il 26.02.2024 ha dichiarato ex art. 547 c.p.c. la disponibilità sul conto dell'intimata della mera somma di euro 1.214,83 come tale insufficiente a soddisfare il credito di euro 53.246,00 oltre interessi e spese processuali, risultante dal decreto ingiuntivo n. 469/2019 del presente Tribunale, dotato di provvisoria esecuzione ex art. 642 c.p.c., dedotto dal ricorrente, sia dalle ultime dichiarazioni dei redditi presentate dall'intimata nel 2022 per il periodo di imposta 2021, e nel 2023 per il periodo di imposta 2022, acquisite ex art. 42 CCII, da cui risulta che l'intimata ha riportato perdite di esercizio, pari rispettivamente ad euro 5.852,00 e ad euro 6.499,00, che come tali denotano la sua incapacità di produrre reddito di impresa per adempiere i suoi debiti che, dall'istruttoria espletata risultano pari ad euro 63.000,00 circa di debiti fiscali, come da certificazione dell'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta del 20.05.2024 acquisita ex art. 42 CCII, e ad euro 53.246,00 oltre interessi e spese processuali, in base al decreto ingiuntivo n. 469/2019 del presente Tribunale, dotato di provvisoria esecuzione ex art. 642 c.p.c., prodotto dal ricorrente;

ritenuto che l'apertura della liquidazione giudiziale ex art. 49 CCII della società di persone intimata Mare Azzurro di Pasqualino Carmelo e fratelli s.a.s. comporta *ipso iure*, ex art. 256 CCII, l'apertura della liquidazione giudiziale per estensione del socio accomandatario, illimitatamente responsabile ex art. 2313 cod.civ., Pasqualino Carmelo;

P.Q.M.

visti gli artt. 49 e 256 CCII;

dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di MARE AZZURRO DI PASQUALINO CARMELO E FRATELLI S.A.S. (p.i. 01654390853) e, per estensione, del socio accomandatario illimitatamente responsabile PASQUALINO CARMELO (c.f. PSQCML62A21D960F);

nomina Giudice delegato la dott.ssa Stefania Sgroi;

nomina curatore, previa verifica della sua iscrizione all'albo ex art. 356 CCII, l'avv. Lucia Antonella Spata, invitandola a far pervenire in cancelleria la sua accettazione entro due giorni dalla comunicazione della nomina ex art. 126 CCII;

ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonchè dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito ex art. 39 CCII;



fissa per la verifica dello stato passivo l'udienza del 12.11.2024, ore 9:00, presso l'ufficio del Giudice delegato, assegnando ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima di tale udienza per la presentazione delle domande di insinuazione ex art. 201 CCII;

autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21, d.l. n. 78/2010, l. conv. n. 122/2010, e succ. modif.;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

dispone che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII, previo rinvio dell'art. 49, comma 4, CCII, ossia che entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, sia comunicata al debitore, al pubblico ministero e al ricorrente per l'apertura della liquidazione giudiziale, nonché trasmessa per estratto, contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito, a cura del cancelliere, all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.

Così deciso nella camera di consiglio dell'11/07/2024.

IL PRESIDENTE REL. EST.

dott.ssa Stefania Sgroi

